



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare
relativo alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 15 aprile 2008
testo coordinato con le modifiche apportate con
deliberazione della Giunta comunale n. 13 di data 2 febbraio 2010

CAPITOLO 1

PREMESSA ED INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il presente disciplinare ha lo scopo di stabilire gli indirizzi per l'affidamento all'esterno dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ed in genere per il conferimento degli incarichi professionali connessi con l'esecuzione delle opere pubbliche, con particolare riguardo agli incarichi che, quanto alla loro rilevanza economica, si pongono al di sotto della soglia di rilievo comunitario, pari a 200.000 DSP. Il quadro infracomunitario, infatti, impone la necessità di autodeterminare le regole di procedura, poiché al di sopra della soglia comunitaria anche le Amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di Trento devono rispettare il dettato delle disposizioni comunitarie, ossia la Direttiva comunitaria 18/2004 e la relativa norma nazionale di recepimento recata dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti".

Ordinamento comunitario.

L'appartenenza dello Stato italiano alla Comunità europea ha determinato la necessità di tenere in debita considerazione quanto previsto dall'ordinamento comunitario nella materia di cui al presente disciplinare.

Detto ordinamento, contrariamente a quanto si riteneva riduttivamente nel pur recente passato, esplica i suoi riflessi anche al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Il complessivo quadro consente di ritenere che, se al di sopra della soglia di rilievo comunitario è necessario puntualmente rispettare le disposizioni comunitarie, al di sotto della predetta soglia è comunque indispensabile rispettare i principi fondamentali del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ed in particolare il principio di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano quali il principio di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità, di trasparenza, di uguaglianza e di imparzialità.

Di ciò è ben consapevole anche il legislatore nazionale, che richiama i predetti principi nell'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

Quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale in materia di tariffe professionali è significativamente mutato per effetto del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge 4 agosto n. 248 (Decreto Bersani).

Il summenzionato decreto, infatti, dispone all'art. 2, comma 1, che *"sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime"*. La portata innovativa di tale disposizione non è di poco conto, atteso il fatto che in materia di incarichi professionali, con particolare riferimento a quelli pertinenti al settore dell'ingegneria e dell'architettura per l'esecuzione di opere pubbliche o lavori pubblici, per molti decenni è invalso il contrario principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

Per quanto attiene specificatamente le procedure di affidamento, meritano essere menzionati i commi 1 e 2 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

Il D.Lgs. 163/2006 e s.m. in materia di affidamento di incarichi professionali ha ridotto a due i regimi normativi: il primo comprende le regole da seguire per l'affidamento degli incarichi fino a 100.000,00 euro e il secondo quelle da applicare per l'affidamento degli incarichi di importo superiore a tale soglia, con il limite a 200.000 DSP.

Nello specifico il comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ha ribadito, per gli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro, l'eliminazione di ogni riferimento al concetto di affidamento fiduciario. Viene infatti previsto per l'affidamento di questi incarichi un duplice vincolo. In primo luogo, devono essere osservati i principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In secondo luogo, è richiamato l'obbligo di rispettare la procedura di cui all'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. che prevede lo svolgimento di una consultazione tra almeno cinque soggetti, selezionati sulla base di informazioni desunte dal mercato in merito alle loro caratteristiche di qualificazione e nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Il comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per gli incarichi pari o superiori a 100.000,00 euro, invece, opera il rinvio alle norme previste dal Tit. I qualora l'importo sia superiore alla soglia comunitaria, ovvero a quelle previste dal Tit. II nel caso in cui l'importo si collochi tra 100.000,00 euro e la soglia comunitaria. Nella sostanza le diversità tra i due regimi normativi si limitano essenzialmente alle disposizioni in tema di pubblicità e di termini, che per gli incarichi sotto la soglia comunitaria danno luogo ad alcune semplificazioni procedurali.

Pertanto, le procedure di affidamento per l'individuazione del soggetto da incaricare volute dal legislatore nazionale (D.Lgs. 163/2006) risultano improntate in termini assolutamente fisiologici e normali all'esperimento di idonei confronti concorrenziali.

Quadro normativo locale.

Attualmente la materia degli affidamenti degli incarichi professionali per l'esecuzione di opere pubbliche è regolata dall'art. 20 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dagli artt. 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 12/10/Leg del 12 settembre 1994, così come modificato dal Decreto del Presidente della Provincia n. 15-17/Leg, di 22 luglio 2009

Le disposizioni normative attualmente applicabili e oggetto di nostro specifico interesse risultano essere le seguenti:

- art. 20, comma 5, della L.P. 26/1993 e s.m. che recita *“L'affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, iscritti agli albi professionali di competenza, deve aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali ed evitando di norma il sovrapporsi degli incarichi, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione”*;
- art. 8, comma 1, del D.P.P. n. 15-17/Leg, di 22 luglio 2009, che recita *“Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi, in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, nonché quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 9”*.

Allo stato attuale, dunque, esiste una precisa disposizione normativa che sul piano procedurale impone un confronto concorrenziale per importi inferiori alla soglia comunitaria.

Per altro aspetto, in tema di tariffe professionali, stante il rinvio alle regolazioni tariffarie nazionali, è necessario anche a livello locale tener conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale come sopra esposto (liberalizzazione delle tariffe).

Indirizzi per il conferimento degli incarichi.

Il Comune di Arco, con deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 15 aprile 2008, ha aggiornato gli indirizzi di tipo sostanziale e di tipo procedimentale, precedentemente approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 1° febbraio 2005, per il conferimento degli incarichi professionali relativi alle opere o lavori pubblici ivi compresi gli affidamenti di consulenze, pareri e studi.

Gli indirizzi di tipo sostanziale vengono riconfermati in questa sede, così come di seguito riportato:

- dovrà essere fatto ricorso all'affidamento esterno in caso di motivata carenza, anche temporanea, di organico o di competenze specifiche;
- l'incarico dovrà essere conferito a soggetti dotati della necessaria e riconosciuta competenza e specializzazione tecnica, in relazione all'opera di cui si tratta, risultante da adeguata documentazione;
- dovrà essere assicurato il possesso della necessaria esperienza specifica in relazione all'opera da realizzare, risultante da adeguata documentazione;

- dovrà essere riservato, tenuto conto dell'importanza dell'opera, il necessario spazio ai soggetti appartenenti alla compagine giovanile anche mediante l'utilizzo di forme collaborative nell'espletamento dell'incarico o di gruppi misti di progettazione;
- dovrà essere perseguito il principio del rispetto delle pari opportunità, rimanendo in ogni caso fermo il divieto di operare discriminazioni di qualsiasi tipo;
- dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del principio di rotazione degli incarichi;
- dovrà essere escluso il conferimento di incarichi a soggetti che, in precedenti rapporti con l'Amministrazione comunale, hanno dato luogo, in modo documentato, ad incapacità o inadeguatezza nella gestione dell'incarico o a gravi difficoltà di rapporto con gli amministratori o i cittadini o le imprese;

Gli indirizzi di tipo precedentale vengono invece aggiornati, modificati ed integrati così come espressamente indicato al capitolo 3 del presente disciplinare.

CAPITOLO 2

DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Le direttive che dovranno presiedere lo svolgimento dei confronti concorrenziali tra professionisti, ad integrazione di quanto già indicato al capitolo precedente, vengono di seguito elencate:

- definizione dell'appalto secondo criteri non discriminatori;
- preclusione della possibilità di limitare l'accesso alla gara di imprese e/o prestatori di servizi aventi una data sede e comunque di dettare condizioni in qualsiasi modo discriminatorie;
- reciproco riconoscimento dei certificati, diplomi, titoli di studio e attestati;
- fissazione di termini adeguati per la presentazione dell'offerta;
- approccio trasparente ed oggettivo consentendo la conoscenza da parte di tutti delle regole di gara e la loro applicazione in parità di condizioni;
- fissazione di requisiti di accesso attinenti alla pregressa esperienza e specializzazione determinata in relazione all'oggetto dell'affidamento ed in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- fissazione di requisiti di accesso di ordine generale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile sopra soglia comunitaria (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.);
- possibilità di limitare il numero di candidati da invitare, per esigenza di snellezza procedurale, ad un livello adeguato, mediante predeterminazione di criteri oggettivi, ivi compresa l'estrazione a sorte, in modo tale da garantire comunque una sufficiente concorrenza e fatto salvo il rispetto del principio di rotazione;
- individuazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l'applicazione dei criteri automatici di esclusione delle offerte anomale previsti dalla legge provinciale in materia di lavori pubblici - art. 40 L.P. 26/1993 e s.m. e art. 24 del relativo Regolamento di attuazione o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- divieto di introdurre elementi di valutazione dell'offerta discriminatori o che, comunque, attengano a caratteristiche specifiche dei prestatori di servizi e non alla presentazione dell'offerta;
- obbligo di improntare ciascuna procedura ad un criterio di snellezza e semplicità proporzionato all'importo ed alla tipologia di prestazione da affidare;
- rispetto delle altre disposizioni della L.P. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione in coerenza con quanto sopra esposto.

CAPITOLO 3 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria si dovranno applicare i riferimenti tecnico-procedimentali di seguito indicati.

a) Per importi delle prestazioni professionali inferiori a 41.300,00 euro:

si procederà a trattativa diretta, nel rispetto del principio della competenza professionale specifica e di quello della rotazione nella scelta fiduciaria del prestatore del servizio.

Il professionista cui affidare l'incarico dovrà essere scelto facendo riferimento ai nominativi dei tecnici ricompresi nell'albo dei fornitori del Comune di Arco, istituito nell'ambito del "*Sistema Qualità*".

Si precisa che l'iscrizione dei professionisti nell'albo di cui sopra viene formalizzata, mediante semplice istanza promossa dagli interessati all'Amministrazione comunale.

b) Per importi delle prestazioni professionali maggiori di 41.300,00 e inferiori alla soglia di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, lettera b), del D.Lgs. 163/2006:

la scelta del professionista dovrà avvenire mediante invito rivolto ad almeno 5 soggetti idonei, selezionati tramite specifica indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'indagine di mercato verrà espletata, attingendo il nominativo dei professionisti da invitare al sondaggio informale dall'albo dei fornitori del Comune di Arco, istituito nell'ambito del "*Sistema Qualità*".

Si precisa che l'iscrizione dei professionisti nell'albo di cui sopra viene formalizzata, mediante semplice istanza promossa dagli interessati all'Amministrazione comunale.

Gli operatori economici selezionati (almeno 5) saranno invitati al sondaggio informale a presentare le loro migliori offerte, mediante una lettera contenente i seguenti elementi essenziali:

- illustrazione della prestazione;
- l'importo presunto delle opere e del servizio professionale richiesto;
- il termine per la ricezione delle offerte;
- il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- i criteri di valutazione delle offerte (prezzo più basso con applicazione dei criteri automatici di esclusione delle offerte anomale previsti dalla legge provinciale in materia di lavori pubblici - art. 40 L.P. 26/93 e s.m. e art. 24 del relativo Regolamento di attuazione oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.

c) Per importi delle prestazioni professionali maggiori alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, per i servizi di cui all'art. 28, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.:

la scelta del professionista ordinarimente dovrà avvenire mediante un procedimento di evidenza pubblica, con preliminare pubblicazione del bando di gara, fermo restando l'applicazione delle disposizioni sancite dalla Direttiva comunitaria 18/2004 e della parte II, Tit. I, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. (norma nazionale di recepimento).

Si evidenzia peraltro che, qualora la prestazione professionale riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'Amministrazione comunale valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.P. 26/93 e s.m. e dagli artt. 99-109 del D.Lgs. 163/2006 e s.m..

L'Amministrazione comunale si riserva, previa assunzione di idoneo provvedimento motivato, qualora le prestazioni riguardino la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, la possibilità di indire la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

In tal caso, il concorso di progettazione o del concorso di idee dovrà essere espletato nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, nonché in ossequio di quanto stabilito dalla Legge provinciale 26/93 e s.m. e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m..

CAPITOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

Ai fini della determinazione delle soglie di affidamento, si dovranno considerare gli importi relativi ai servizi da affidare all'esterno, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, fermo il divieto di artificiosa suddivisione delle prestazioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente suddivisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.

Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Nell'ipotesi in cui l'importo dell'intera prestazione professionale sia superiore a 200.000 DSP dovrà trovare applicazione la procedura di affidamento sancita dalle disposizioni comunitarie, fermo restando l'istituto derogatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dell'art. 9 della Direttiva comunitaria 18/2004 (lotti il cui valore stimato sia inferiore ad euro 80.000,00.- ... *omissis* ..., purché il valore accumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti).

CAPITOLO 5 IMPORTI PROFESSIONALI DA PORRE A BASE DI GARA

Si dispone di determinare l'importo da porre a base di gara, utilizzando quale parametro di riferimento il D.M. 4/2001 ("Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività") applicato indistintamente per tutti i professionisti: ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, geometri e periti industriali ed agrari.

Le tariffe per le prestazioni professionali dei geologi sono stabilite secondo le previsioni del Decreto ministeriale 8 novembre 1971 e s.m., per la redazione geologica relativa ai tre livelli di progettazione.

I corrispettivi saranno determinati al lordo dello sconto di cui all'art. 4, comma 12bis, del Decreto legge 20 marzo 1989 n. 65 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 1989 n. 155, rimettendosi alla concorrenza l'individuazione dello sconto applicabile.

CAPITOLO 6 AFFIDAMENTI DIRETTI

La trattativa diretta potrà interessare l'ambito degli incarichi tendenzialmente modesti, per i quali si ritiene necessario operare il contemperamento tra principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia precedentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione. Si tratta di incarichi che, per il modesto importo, si può ragionevolmente ritenere che, da un lato, non destino l'interesse del mercato, dall'altro lato sconsiglino all'Amministrazione l'adozione di procedure sproporzionate all'entità dell'incarico, che sarebbero dunque diseconomiche in termini di impegno dei pubblici funzionari nel dispiego di procedure e foriere di spese dirette ed indirette tali da assorbire o significativamente ridurre i vantaggi conseguibili.

Ciò premesso, si ritiene di poter individuare un limite di importo entro il quale sia possibile un affidamento diretto degli incarichi di cui si tratta, ricercandolo, per ragioni di certezza e di ancoraggio normativo, nelle norme locali applicabili ai contratti dei Comuni. Tale si ritiene possa essere la soglia prevista per l'affidamento diretto a trattativa privata dalla legge provinciale in materia contrattuale applicabile ai Comuni, ossia l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. (attualmente euro 41.300,00) che si attaglia alla fattispecie considerata, in quanto riferita appunto al limite generale ed astratto per i contratti dei Comuni in materia di servizi e forniture.

A tutela degli interessi economici dell'Amministrazione, nel caso si proceda all'affidamento diretto della prestazione professionale, l'onorario e le spese dovranno essere scontati e/o ribassati secondo le seguenti percentuali minime, fatti salvi ulteriori sconti, nel rispetto dei relativi riferimenti legislativi e regolamentari sotto evidenziati:

Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità, coordinamento per la sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 30%</u> - spese ex D.M. 4.4.2001
Relazione geologica e prestazioni affini	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 20%</u> sul tariffario professionale dei geologi, ex D.M. 18.11.1971 (attualmente non ancora aggiornato) - spese ex art. 20 del succitato tariffario
Frazionamenti e rilievi	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 20%</u> sul tariffario per lavori topografici e catastali della Regione Trentino-Alto Adige, adottato dal Comitato Interprofessionale degli Ordini e Collegi della Provincia di Trento con delibera del 20.06.1990 e s.m.i.
Collaudi tecnico-amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 10%</u> sul tariffario ex L. 143/1949 (attualmente non ancora aggiornato) - spese ex L. 143/1949 e D.P.R. 554/99
Collaudi statici	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 10%</u> sul relativo tariffario (approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri n. 944105 di data 21.11.1994 e attualmente non aggiornato) - spese ex L. 143/1949
<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo isolamento termico - Relazione acustica - Relazione di verifica sulle protezioni contro le scariche atmosferiche - Progetto riguardante i provvedimenti di prevenzione incendi 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>sconto 10%</u> sul relativo tariffario (approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri n. 944105 di data 21.11.1994 e attualmente non aggiornato)

Sempre a tutela degli interessi finanziari del Comune, la fissazione di corrispettivi congrui rispetto alla prestazione impone che all'atto dell'affidamento trovino adozione i seguenti riferimenti operativi in merito all'impostazione del preventivo di parcella:

- dovrà essere limitata l'incidenza delle percentuali delle spese ai minimi tariffari, accordando solamente ed esclusivamente in situazioni del tutto particolari ed eccezionali il riconoscimento di percentuali maggiori a quelle minime. Qualora si accordi una percentuale di spesa maggiore la stessa dovrà trovare giustificazione da parte del tecnico mediante la presentazione di una relazione analitica esplicativa sulle richieste economiche aggiuntive pretese;
- qualora l'intervento sia tendenzialmente descrivibile da operazioni e/o lavorazioni cantieristiche omogenee gli onorari professionali dovranno essere calcolati facendo riferimento alla classe e categoria delle opere prevalenti. In tal senso non risulteranno ammesse artificiose suddivisioni dell'intervento in classi e/o categorie diverse, rispondenti unicamente ad esigenze amministrative afferenti la ripartizione dell'opera in più di un appalto. Tale principio dovrà peraltro risultare rispettoso del metodo di calcolo previsto per la progettazione integrale e coordinata connesso alle opere contenenti componenti specialistiche appartenenti a più classi e/o categorie;
- l'onorario afferente l'assistenza alla direzione dei lavori dovrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente in situazioni di particolare difficoltà organizzativa e gestionale del cantiere. La percentuale da applicarsi all'onorario della sola direzione dei lavori, per calcolare la spettanza concernente l'assistenza, dovrà essere modulata nel range ricompreso tra la quota minima (0%) e la quota massima (50% per ingegneri ed architetti, 40% per tecnici diplomati).
In termini generali tale percentuale in condizioni di media difficoltà non dovrà superare il 10%;
- nel rispetto delle declaratorie di cui all'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, la classe e la categoria di riferimento dovranno essere individuate nell'intesa di comportare, a parità di prestazioni, l'applicazione dell'aliquota percentuale più conveniente e vantaggiosa per l'Amministrazione.
Rimane pacifico che qualora nascano incertezze in merito all'applicazione della classe e/o categoria, si dovrà fare espressa menzione alle pattuizioni tra professionista e Amministrazione comunale;
- la prestazione integrale e coordinata potrà essere riconosciuta per manufatti edilizi costituiti da parte architettonica e parti specialistiche (strutture, impianti) rilevanti, comportanti complesse attività di coordinamento e comunque il cui costo totale dell'opera a base d'asta superi i 400.000,00 euro.

Oltre all'ipotesi sopra espressa (importo del corrispettivo professionale inferiore ad euro 41.300,00), l'affidamento diretto è altresì possibile ove ricorrano le fattispecie tassativamente individuate dall'art. 8, comma 2, lett. a) e comma 4 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e s.m.i..

Arco, 29 gennaio 2010

MRLB

T:\Tecnico\2010\MR\incarichi\NUOVE NORME INCARICHI\revisione procedure affidamento - gennaio 2010.doc